

Numero di ruolo pubblicato : C-95/24

Numero dell'atto : 1

Numero di registro : 1282110 Data di deposito : 06/02/2024 Data di iscrizione nel registro : 07/02/2024

Tipo di atto : Domanda di pronuncia pregiudiziale

DC200779

: Atto

Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia

Numero del file : 2

Autore del deposito : Cioffi Furio (8) (J364274)



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

#### **ORDINANZA**

che solleva questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di validità ed interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni dell'Unione (art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

La Corte di Appello di Napoli, sezione specializzata *ope legis* per le misure di prevenzione, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott.ssa Gabriella Gallucci Presidente

dott. Furio Cioffi Consigliere relatore

dott.ssa Fernanda Iannone Consigliere

nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo ai sensi della l. 69/05 promosso dalla Repubblica di Slovacchia nei confronti di:

**ATAU**, difeso di fiducia da:

- 1. Avv. Andrea Scardamaglio del Foro di Napoli, con Studio in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 134;
- 2. Avv. Carmine Sgariglia del Foro di Napoli Nord in Aversa (CE), con Studio in Napoli alla piazza Cavour n. 139;

vistio il mandato d'arresto europeo del 05.10.2015 emesso dal Tribunale Distrettuale di Dunajska Streda (Slovacchia) per l'esecuzione della sentenza penale slovacca di condanna n. 3T/219/2009 del 23.8.2010, irrevocabile dal 07.9.2010, esecutiva, nei confronti del ricercato, di condanna dello stesso alla pena complessiva di 5 anni di reclusione, ancora interamente da eseguire;

udite le parti comparse all'udienza in camera di consiglio del 06.02.2024, a scoglimento della riserva di decisione ivi formulata,

#### **OSSERVA**

#### §1. I fatti di causa.

Lo Stato Membro della Repubblica della Slovacchia ha emesso mandato d'arresto europeo del 05.10.2015 per l'esecuzione della sentenza penale slovacca di condanna n. 3T/219/2009 del 23.8.2010 del Tribunale Distrettuale di Dunajska Streda (Slovacchia), irrevocabile dal 07.9.2010, esecutiva, nei confronti del ricercato ATAU (alias ATAU), di condanna dello stesso alla pena complessiva di 5 anni di reclusione, ancora interamente da eseguire. Il ricercato è stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria in Italia il 19.6.2023, e di conseguenza arrestato provvisoriamente, e questa Corte d'appello è chiamata a valutare la consegna richiesta dalla Repubblica di Slovacchia mediante il mandato di arresto europeo. Il ricercato, nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte, ha poi dichiarato e documentato di essere effettivamente e legittimamente residente in Italia da oltre cinque anni e di conseguenza ha chiesto a questa Corte d'appello di rifiutare la sua consegna e



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

ordinare l'esecuzione in Italia della pena inflittagli dalla sentenza penale slovacca, mediante riconoscimento di detta sentenza per l'esecuzione in Italia.

Al fine di valutare tale istanza, non manifestamente infondata, la Corte d'appello ha richiesto alla Repubblica di Slovacchia di completare il certificato specificando le garanzie processuali applicate al condannato. Con nota del 02.11.2023 il Tribunale di Dunajska Streda ha risposto che il condannato non ha partecipato personalmente al processo terminato con la sentenza di condanna nei suoi confronti. Egli tuttavia è stato assistito e rappresentato da un Avvocato durante il processo. Egli, inoltre, non ha mai ricevuto notificazione del giorno e del luogo ove il processo si sarebbe svolto, ma era a conoscenza della pendenza del processo a suo carico perché era stato arrestato e posto in detenzione preventiva in Slovacchia il 28.9.2009 per lo stesso reato, quindi il 15.12.2009 era stato scarcerato e collocato presso un campo per rifugiati in territorio slovacco, e successivamente il 31.12.2009 era fuggito, senza fare ritorno e senza comunicare un domicilio per le notificazioni, sicché il Tribunale slovacco non era riuscito più a rintracciarlo né a notificargli il decreto di citazione a comparire all'udienza davanti al Tribunale. Per questo, tale udienza si è svolta senza la presenza del condannato, perché resosi irreperibile pur essendo a conoscenza della presenza del processo, ed il processo è stato celebrato con l'assistenza e la rappresentanza di un Avvocato difensore, e si è concluso con la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione.

Poiché allo stato non appaiono, salvo approfondimenti, sussistere altri motivi di rifiuto della consegna, questa Corte d'appello deve verificare se sussistano i presupposti per rifiutare la consegna previo riconoscimento della sentenza di condanna per l'esecuzione in Italia della pena di 5 anni di reclusione inflitta al ricercato, come da quest'ultimo richiesto.

## §2. Le norme del diritto interno italiano.

L'art. 18 bis² della legge n. 69 del 22.4.2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel testo applicabile ratione temporis, prevede che <quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno>>. Nei confronti di ATAU (alias ATAU) la ricorrenza di tali presupposti non pare potersi escludere, in base alla documentazione agli atti.



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

L'art. 24 del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea) prevede che nel caso in cui la Corte d'appello rifiuti la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo fondato su una sentenza penale di condanna, e disponga l'esecuzione della pena in territorio italiano, deve contemporaneamente riconoscere per l'esecuzione in Italia la sentenza penale straniera di condanna su cui il mandato di arresto europeo si fonda, ove ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, secondo la legislazione italiana, la Corte d'appello, laddove decida di rifiutare la consegna e disponga l'esecuzione in Italia della sentenza penale straniera di condanna, deve riconoscere quest'ultima ai sensi del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010, e può farlo esclusivamente ove ne ricorrano i presupposti.

L'art. 13<sup>11</sup> del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea) prevede che <<La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi: ... i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, <u>informato della data e del luogo fissati per il processo</u> o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo <u>al corrente della data fissata</u> per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito>>.

Nel caso di specie, come sopra ricordato, il ricercato non è mai stato informato della data e del luogo fissati per il processo, come previsto dal n. 1, e nemmeno della data fissata per il processo, come previsto dal n. 2, e nemmeno ha ricevuto le informazioni di cui al n. 3. La Repubblica di Slovacchia ha infatti comunicato che egli era al corrente della sola pendenza del processo, perché era stato arrestato e detenuto preventivamente per tre mesi prima dell'inizio del processo medesimo, ed una volta scarcerato era fuggito senza lasciare tracce, sicché non era stato possibile informarlo della data e del luogo fissati per il processo né del fatto che la decisione sarebbe stata assunta anche in caso di sua mancata comparizione.



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

Pertanto, nel caso di specie, la Corte d'appello, ove ritenesse di rifiutare la consegna e ordinare l'esecuzione della pena in Italia, non potrebbe provvedervi, perché ricorrono contemporaneamente i presupposti per il rifiuto del riconoscimento della sentenza.

D'altro canto, in tema di garanzie processuali legate al mandato di arresto europeo, l'art. 1¹ bis della legge n. 69 del 22.4.2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel testo applicabile ratione temporis, prevede che <Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni: ... b) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio>>.

Deve dunque concludersi che quando il condannato è stato informato della pendenza del processo a suo carico, ed assistito da un difensore, è consentita la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo, mentre non è consentito il riconoscimento della sentenza nello Stato di esecuzione.

Infatti la consegna in base al mandato di arresto europeo è consentita alla semplice condizione che il condannato, assistito da un difensore, sia stato informato della mera pendenza di un processo a suo carico; al contrario, il riconoscimento della sentenza nello Stato di esecuzione è consentito a condizione che il condannato, assistito da un difensore, fosse stato informato della data fissata per il processo.

Tali norme determinano, nel caso di specie, che ATAU (alias ATAU) potrebbe essere consegnato alla Repubblica di Slovacchia, perché era assistito da un difensore ed informato della pendenza di un processo, ma l'Italia non potrebbe, pur essendo egli da oltre cinque anni effettivamente dimorante sul territorio italiano ed avendone fatta richiesta, rifiutare la consegna disponendo l'esecuzione della pena in Italia, perché egli non è stato informato della data di fissazione del processo.

Si perverrebbe pertanto alla paradossale conseguenza per cui il fatto che la garanzia processuale prevista per il condannato in materia di riconoscimento è più avanzata rispetto alla garanzia processuale prevista per il condannato in materia di mandato di arresto europeo, si riverbera contro il condannato invece che a suo favore.

Ed infatti, nel caso di specie, ATAU (alias ATAU), non potrebbe beneficiare del rifiuto della consegna conseguente alla sua effettiva dimora quinquennale in Italia perché, paradossalmente, la garanzia processuale riservatagli dalla Repubblica Slovacca (informazione della pendenza del processo) è minore di quella prevista per il riconoscimento della sentenza (informazione della data fissata per il processo) che, se gli



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

fosse stata riservata, avrebbe consentito l'esecuzione della pena in Italia previo rifiuto della consegna.

In questo modo, il ricercato perderebbe il diritto di espiare la pena nello Stato di esecuzione non perché abbia ricevuto una garanzia processuale maggiore, ma paradossalmente per essere stato destinatario di una garanzia processuale minore, così patendo indebitamente un duplice danno, dapprima il processo in assenza senza essere informato della data fissata per il processo e poi la consegna allo Stato di condanna in luogo dell'espiazione della pena nello Stato di esecuzione, pur ricorrendone gli altri presupposti.

Detto sistema, inoltre, determina la paradossale conclusione per cui la medesima sentenza penale di condanna non può essere riconosciuta in Italia per l'esecuzione, perché la garanzia processuale applicata (informazione della pendenza del processo) è inferiore a quella prevista (data di fissazione del processo), ma consente la consegna allo Stato di condanna per l'esecuzione. Sicché, nel medesimo spazio giuridico europeo, la stessa sentenza si ritiene priva della garanzia processuale minima per consentirne l'esecuzione, ma munita della garanzia processuale minima per consentire la consegna per l'esecuzione allo stesso Stato di condanna che ha emesso quella sentenza accordando al condannato la minor garanzia.

Occorre pertanto confrontare tale conclusione con le norme del diritto dell'Unione, per valutare se quest'ultimo possa essere interpretato, ed abbia validità, nel senso che la consegna può essere rifiutata, previo riconoscimento della sentenza per l'espiazione della pena nello Stato di esecuzione, anche nel caso in cui non sussista la garanzia processuale prevista per il riconoscimento della sentenza ma sussista la garanzia processuale prevista per la consegna in base al mandato di arresto europeo.

# §3. Le norme del diritto dell'Unione Europea.

L'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002 (relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri), prevede che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione possa rifiutare la consegna nel caso in cui il mandato sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena e il condannato sia cittadino dello Stato di esecuzione oppure vi dimori o vi risieda, a condizione che lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire esso stesso la pena secondo il proprio diritto interno.

L'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), prevede che nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione rifiuti la consegna ai sensi



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, devono applicarsi anche le norme della medesima Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, in tema di riconoscimento per l'esecuzione penale.

L'art. 9<sup>11</sup> della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), prevede che <<L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi: i) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione: i) a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato e è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito>>.

Il diritto dell'Unione prevede dunque espressamente che condizione del riconoscimento nello Stato di esecuzione di una sentenza penale di condanna pronunziata in assenza del condannato sia il fatto che egli, assistito da un difensore, sia stato informato almeno della data di fissazione del processo. Tale è la medesima previsione del diritto interno italiano.

La differenza è che mentre il diritto interno italiano prevede, come sopra riportato, che in assenza di tale garanzia processuale il giudice interno << rifiuta il riconoscimento>>, invece il diritto dell'Unione prevede che, in tal caso, il giudice dello Stato di esecuzione << può rifiutare il riconoscimento>>. Pertanto, mentre secondo il diritto italiano conformato la Corte d'appello sarebbe obbligata a rifiutare il riconoscimento, secondo il diritto dell'Unione la Corte d'appello avrebbe il potere, ma non il dovere, di rifiutarlo.

Detta differenza è essenziale con riferimento al caso di specie. Ed infatti applicando il diritto italiano conformato, non sarebbe possibile riconoscere la sentenza per l'esecuzione in Italia perché ATAU (alias ATAU) non è stato informato della data fissata per il processo, e pertanto la Corte d'appello dovrebbe consegnarlo alla Repubblica di Slovacchia anche se egli ha diritto ad espiare la pena in Italia e ne ha fatto richiesta. Invece, applicando il diritto dell'Unione, fonte della legislazione di conformazione, il giudice dello



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

Stato di esecuzione avrebbe il potere discrezionale di valutare se riconoscere oppure no la sentenza penale straniera di condanna e, in caso affermativo, di rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia.

Pare dunque che la legge italiana di conformazione al diritto dell'Unione nelle materie del riconoscimento di sentenze penali di condanna, sia in via diretta sia in via mediata dal mandato di arresto europeo, contrasti con il diritto dell'Unione prevedendo come obbligatorio, invece che facoltativo, il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui non siano osservate le garanzie processuali minime prima indicate.

Occorre pertanto comprendere se il diritto dell'Unione vada interpretato ed abbia validità in tal senso.

È pertanto necessario sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art 267 TFUE.

# §4. La questione pregiudiziale.

Si richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dichiarare se il combinato disposto degli articoli seguenti:

- articolo 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002;
- articoli 9, primo comma, lettera i), e 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;

debba essere interpretato nel senso che:

- 1. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art. 9, primo comma, lettera i), della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;
- 2. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa disponendo contemporaneamente l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l'esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art. 9, primo comma, lettera i), della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.



Sezione specializzata per le misure di prevenzione Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza unitamente al fascicolo secondo le Raccomandazioni rilasciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – registrazione e deposito telematico mediante E-Curia di versione nominativa e versione anonimizzata, con allegati ed indice, nonché trasmissione di entrambe le versioni in formato modificabile word all'account email DDP-GreffeCour@curia.europa.eu.

Napoli, decisione riservata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 06.02.2024

Il consigliere estensore dott. Furio Cioffi il presidente d.ssa Gabriella Gallucci